

# A.2.20 Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 505

Conferme esterne

# Considerazioni generali

- Il principio di revisione ISA Italia 505 tratta dell'utilizzo delle procedure di conferma esterna per acquisire elementi probativi della revisione
- Alla base del principio sta la convinzione che gli **elementi acquisiti esternamente** siano **più attendibili rispetto a quelli generati internamente** dall'impresa
- Il revisore deve definire e svolgere procedure di conferma esterna per acquisire elementi probativi pertinenti ed attendibili.

Il principio di revisione ISA ITALIA 500 indica che **l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla fonte di provenienza, dalla natura e dalle circostanze in cui gli elementi sono acquisiti**. Ciò significa che sono più attendibili:

- quando sono **acquisiti da fonti indipendenti esterne** all'impresa
- quando sono acquisiti **direttamente dal revisore** rispetto a quelli acquisiti indirettamente o per deduzione
- quando e **se esistono in forma documentale**, sia essa cartacea, elettronica o in altro formato

- Il principio di revisione **ISA Italia 330** richiede al revisore di **acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta sia la sua valutazione del rischio.**
- Il **principio 330** richiede anche che il revisore definisca e svolga **procedure di validità** per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa significativi.
- Il revisore è anche tenuto a considerare se le **procedure di conferma esterna** debbano essere svolte **come procedure di validità.**
- Le **procedure di conferma esterna** aiutano il revisore ad **acquisire elementi probativi in risposta ai rischi di errori significativi**, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

- Il principio di revisione **ISA Italia 240** indica che il revisore può definire le **richieste di conferma per acquisire ulteriori informazioni di supporto**, come risposta di revisione **per fronteggiare i rischi** identificati e valutati **di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni**.
- Il principio di revisione internazionale **ISA Italia 500** indica che **le informazioni di supporto** acquisite da una fonte **indipendente** dell'impresa **possono aumentare il livello di sicurezza** che il revisore acquisisce dagli **elementi probativi** presenti nell'ambito delle **registrazioni contabili** o dalle **attestazioni** rilasciate dalla direzione.

L'obiettivo che il revisore deve raggiungere attraverso l'utilizzo delle conferme esterne è quello di **definire e svolgere effettivamente tali procedure allo scopo di acquisire elementi probativi** pertinenti ed attendibili  
→ **alto grado di affidabilità**

- **Conferma esterna:** elemento probativo acquisito come **risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo** (circularizzato), in formato cartaceo, elettronico o in altro formato.
- **Richiesta di conferma positiva:** richiesta di **rispondere al revisore indicando se è in accordo o in disaccordo** con le informazioni contenute nella richiesta o fornendo le informazioni richieste.

- **Richiesta di conferma negativa:** richiesta di **rispondere solo se in disaccordo** con le informazioni contenute nella richiesta.
- **Mancata risposta:** il soggetto circolarizzato **non ha risposto e ha risposto in modo incompleto** a una richiesta di conferma positiva.
- **Eccezione:** la risposta indica una **differenza tra le informazioni per le quali è richiesta conferma** (non conforme).



# Procedure di conferma esterna

Per mantenere il controllo sulle richieste di conferma inviate, il revisore deve:

- 1. definire le informazioni da confermare o da richiedere.**

Le procedure di conferma esterne sono svolte spesso per **confermare saldi contabili e loro elementi**. Possono essere utilizzate anche per confermare **termini di accordi, contratti, operazioni** «tra l'impresa e le parti», l'assenza di condizioni come accordi a latere...

Per mantenere il controllo sulle richieste di conferma inviate, il revisore deve:

**2. selezionare in modo appropriato il soggetto circolarizzato.**

Le risposte alle richieste di conferma forniscono elementi probativi più pertinenti e attendibili quando le richieste di conferma sono inviate a un soggetto **ritenuto in possesso delle informazioni da confermare.**

Per mantenere il controllo sulle richieste di conferma inviate, il revisore deve:

**3. definire le richieste di conferma, accertandosi che siano state correttamente indirizzate** e contengano indicazioni affinché la risposta giunga direttamente al revisore.

# Procedure di conferma esterna

**Fattori da considerare** nella definizione delle richieste di conferma:

- a) Le **asserzioni** in esame
- b) I **rischi specifici** di errori significativi identificati, inclusi i rischi di frode
- c) Lo **schema e la presentazione delle richieste** di conferma
- d) Le **precedenti esperienze** in quello stesso incarico o in incarichi simili
- e) Il **mezzo di comunicazione** (cartaceo, elettronico o altro)
- f) L'**autorizzazione** o l'invito da parte della direzione ai soggetti circularizzati a rispondere al revisore. **I soggetti circularizzati possono essere disposti a fornire risposta solo se autorizzati dalla direzione.**
- g) La **capacità del soggetto circularizzato** di confermare o fornire le informazioni richieste.

# Procedure di conferma esterna

Per mantenere il controllo sulle richieste di conferma inviate, il revisore deve:

**4. Inviare le richieste e gli eventuali solleciti al soggetto circularizzato.** Il revisore può inviare una ulteriore richiesta di conferma nel caso in cui, in un arco temporale ragionevole, non abbia ricevuto risposta

Il **rifiuto** da parte della direzione all'invio di richieste di conferma esterne costituisce una **limitazione** all'acquisizione di elementi probativi, ritenuti utili dal revisore.

# Rifiuto della direzione all'invio di richieste

In caso di rifiuto, il revisore deve:

1. **indagare i motivi del rifiuto** e ricercare elementi probativi in merito alla **ragionevolezza delle motivazioni** (esistenza di controversia legale, trattativa in corso con i soggetti circularizzati)
2. **valutare le implicazioni** che il rifiuto della direzione ha sulla valutazione dei **rischi di errori significativi**, incluso il **rischio di frode**, considerando anche gli effetti che il rifiuto ha sulla necessità di svolgere alternative procedure di revisione (tempi, natura, estensione)
3. **svolgere procedure di revisione alternative**

Procedure di revisione alternative includono, ad esempio:

- **saldi dei crediti**: esame di specifici **incassi successivi**, della **documentazione** di spedizione e delle **vendite in prossimità della fine del periodo amministrativo**
- **saldi dei debiti**: esame dei **pagamenti successivi** o della **corrispondenza** proveniente da soggetti terzi e di altre evidenze, quali i **documenti relativi alla merce ricevuta**

**La natura e l'estensione delle procedure di revisione alternative dipendono dal conto e dall'asserzione in esame.**



- Se il revisore arriva a considerare il **rifiuto** della direzione **irragionevole e/o non riesce ad acquisire elementi probativi** pertinenti e attendibili mediante procedure di revisione alternative, deve **comunicarlo ai responsabili della governance**.
- Il revisore deve anche **stabilire le implicazioni che il rifiuto ha sulla revisione contabile e sul giudizio** di conformità al principio di revisione ISA Italia 705. (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente)

# Risultati delle conferme esterne

**Il principio di revisione ISA Italia 500 indica che, anche qualora gli elementi probativi siano acquisiti da fonti esterne all'impresa, possono presentarsi delle circostanze che ne influenzano l'attendibilità.**

**Ogni risposta comporta rischi di intercettazione, di alterazione o di frode, indipendentemente dal formato, cartaceo o elettronico, utilizzato.**

# Risultati delle conferme esterne

**Fattori di dubbio sull'attendibilità:**

- la **risposta** è ricevuta dal revisore **in via indiretta**;
- la **risposta sembra non provenire dal soggetto** circularizzato **designato**.

Le risposte ricevute per **posta elettronica ordinaria** comportano **maggiori rischi sull'attendibilità**

→ difficile verificare la provenienza esatta.

## Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma

1. Il revisore identifica fattori che fanno sorgere dubbi sull'attendibilità della risposta a una richiesta di conferma → deve **acquisire ulteriori elementi probativi**
2. Il revisore stabilisce che la **risposta non è attendibile** → deve **valutare le implicazioni sulla valutazione dei rischi di errori significativi (incluso il rischio di frode)**, nonché sulla natura, tempistica ed estensione delle altre procedure di revisione

## Mancate risposte

→ per ciascuna mancata risposta il revisore deve **svolgere procedure di revisione alternative** al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili

- **Se il revisore stabilisce che per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati è necessaria una risposta a una richiesta di conferma positiva, le procedure alternative di revisione NON potranno fornire gli elementi probativi necessari**
- **Dovrà pertanto determinare le implicazioni della mancata risposta sulla la revisione contabile e per il giudizio, in conformità al principio ISA Italia 705**

**Il revisore può identificare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni in relazione al quale sia necessaria una risposta di conferma positiva:**

- 1. Le informazioni necessarie sono disponibili unicamente al di fuori dell'impresa**
- 2. Fattori specifici di rischio di frode (rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, rischio di collusione) non consentono al revisore di considerare attendibili le evidenze provenienti dall'impresa**

- Il revisore deve **indagare sulle eccezioni per stabilire se siano indicative o meno di errori**
- Le eccezioni **rilevate in risposta** alle richieste di conferma **possono indicare la presenza di errori** o potenziali errori nel bilancio



- Se il revisore identifica un **errore**, egli deve **valutare se sia indicativo di frode** (ISA Italia 240)
  - Le eccezioni **possono anche indicare una o più carenze nel controllo interno** da parte dell'impresa sulla informativa finanziaria
- **non tutte le eccezioni costituiscono errori**

# Conferme negative

La **mancata risposta** del soggetto circularizzato ad una richiesta di conferma negativa **fornisce elementi probativi meno persuasivi** rispetto alle richieste di conferma positive.

→ È probabile che i soggetti circularizzati rispondano segnalando il proprio disaccordo rispetto a una richiesta di conferma quando le informazioni in essa contenute non sono loro favorevoli.

# Conferme negative (1)

**Non devono essere usate come uniche procedure di validità per fronteggiare un rischio identificato e valutato di errori significativi a livello di asserzioni, A MENO CHE:**

- 1. il rischio di errore significativo sia molto basso e siano già stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati in merito all'efficacia operativa dei controlli relativi all'asserzione**
- 2. le voci soggette a procedura di conferma negativa comprendano esigui e omogenei saldi contabili, operazioni o termini e condizioni omogenei**

# Conferme negative (2)

**Non devono essere usate come uniche procedure di validità per fronteggiare un rischio identificato e valutato di errori significativi a livello di asserzioni, A MENO CHE:**

- 3. la percentuale di eccezioni sia bassa**
- 4. il revisore non sia a conoscenza di circostanze/condizioni che indurrebbero i destinatari delle richieste di conferma negativa a ignorare tale richieste**

Il revisore deve **valutare se** i risultati delle procedure di **conferma esterna forniscono elementi probativi pertinenti e attendibili** o se siano necessari ulteriori elementi probativi, e può classificare i risultati come:

- 1. risposta del soggetto circularizzato in accordo con le informazioni indicate nella richiesta di conferma → informazioni fornite senza eccezioni**
- 2. risposta ritenuta inattendibile**
- 3. mancata risposta**
- 4. risposta che indica un'eccezione**

La valutazione del revisore, se considerata con eventuali altre procedure di revisione svolte, **può aiutare il revisore a concludere in merito al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati o se sia necessario acquisirne ulteriori**, come richiesto dal principio di revisione internazionale ISA Italia 330.

# Contenuti delle richieste: esempi

- **Comunicazione dei saldi alla data di bilancio** (fornitori, banche, enti finanziatori, consulenti del lavoro)
- **Conferma del saldo** iscritto nella lettera di circolarizzazione
- **Richiesta della quantità e del valore** delle merci presso magazzini di proprietà di terzi
- **Richiesta di contratti** di assicurazione, leasing, factoring...
- **Richiesta inerente la posizione fiscale** della società
- **Richiesta ai legali** in merito ad eventuali cause/contenziosi in essere

- Il numero delle richieste da inviare ai diversi soggetti **dipende dal grado di rischio di revisione**, stabilito in sede di risk analysis.
- **Maggiore è il rischio di revisione, maggiore deve essere il numero delle richieste.**



# Numero di richieste da inviare

Soggetti circularizzati al 100%:

- Banche, finanziatori, società di leasing, società di factoring, assicurazioni
- Agenti e rappresentanti
- Consulenti del lavoro, legali e fiscali
- Merci presso terzi

→ clienti e fornitori dell'azienda?

# Procedure di conferma esterna

Circularizzazione di:	Asserzione
Clienti	Esistenza
Fornitori	Completezza
Depositari (rimanenze)	Esistenza
Banche	Esistenza, completezza, competenza, diritti e obblighi
Società di Leasing	Completezza, diritti e obblighi
Agenti	completezza
Consulenti del lavoro, legali..	Completezza, diritti e obblighi, competenza
Assicurazioni	Diritti e obblighi
Società di factoring	Esistenza, presentazione

# Assertzioni e conferme esterne

- Assertzioni → **attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio**, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi
- (ISA Italia 315, identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera)

# Asserzioni e conferme esterne

**Esistenza/manifestazione** → Tutte le **operazioni registrate** si riferiscono a **fatti di gestione che hanno avuto effettivamente luogo** e che **sono pertinenti** all'azienda

**Completezza** → tutte le **operazioni ed i fatti di gestione** che hanno interessato l'attività aziendale **sono stati effettivamente registrati** e l'informativa di bilancio è completa ed adeguata.

**Accuratezza** → **gli importi e i dati** relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione **sono registrati correttamente**

**Competenza** → le **operazioni** sono **registrate** nel corretto periodo contabile rispettando il **principio della competenza**

**Libera disponibilità/diritti e obbligazioni** → l'azienda possiede o controlla i diritti sulle **Attività e le Passività** sono **effettivamente obbligazioni dell'impresa**.

# Asserzioni e conferme esterne

**Valutazione** → le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto sono **evidenziati in bilancio per un importo appropriato** ed ogni rettifica di valutazione stata registrata correttamente ed in rispetto della normativa di riferimento

**Classificazione** → le operazioni sono state **registrate nei conti di pertinenza, rappresentate in bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato.**  
L'informativa è chiara.

**Presentazione** → **tutte le informazioni** che dovrebbero essere fornite in conformità alla normativa di riferimento **sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto ammontare.**

# Processo di circolarizzazione

1. Selezione dei destinatari delle conferme
2. Preparazione ed invio delle comunicazioni
3. Ricezione delle risposte

## 1. Selezione delle controparti

poiché la selezione delle controparti esterne cui richiedere conferma di determinate informazioni è sotto la **responsabilità del revisore**, egli deve **preventivamente individuare e comunicare alla società cliente quelle controparti a cui sarà inviata la richiesta di conferma mediante PEC**

## 2. Verifica degli indirizzi

gli indirizzi PEC sono forniti dalla società cliente al revisore che, se lo ritiene necessario, può **verificare che siano autentici ed esatti** mediante la consultazione, alternativamente, degli appositi registri pubblici presso le camere di commercio o presso il **portale [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)**

## 3. Predisposizione delle richieste di conferma:

nel testo della richiesta di conferma il revisore deve **indicare il proprio indirizzo PEC al quale deve essere inviata la risposta**



## 4. Formato delle richieste di conferma

Le richieste di conferma **possono essere contenute in documenti da allegare ad un messaggio PEC**, in formato elettronico immutabile come ad esempio il **formato PDF/A**, che può essere ottenuto:

- tramite apposizione della **firma autografa** del legale rappresentante (o procuratore) della società cliente sulla richiesta cartacea, da trasformare successivamente in **formato elettronico immutabile** mediante **scansione elettronica**
- tramite apposizione della **firma digitale** del legale rappresentante (o procuratore) della società cliente sul **documento generato direttamente in formato elettronico immutabile**

# Processo di circularizzazione

## 5. Invio ai soggetti circularizzati delle richieste di conferma

le richieste di conferma vengono inviate dall'azienda ai soggetti circularizzati in forma di allegati a **messaggi PEC**, secondo le modalità operative preventivamente definite

## 6. Ricezione delle risposte

Le risposte vengono ricevute direttamente sulla casella di **PEC del revisore**, anche ai fini della corretta archiviazione e conservazione

# A.2.28 – Principio di revisione internazionale ISA Italia 580: Attestazioni scritte

La conferma formale  
delle responsabilità della Direzione

# Obiettivi

- Comprendere il **ruolo** e le **finalità** delle attestazioni scritte
- Analizzare il **contenuto minimo** e il **valore probatorio**
- Valutare le **conseguenze in caso di omissione**
- Conoscere i **collegamenti con gli altri principi ISA**
- Rafforzare la **consapevolezza etica e professionale** del revisore

Che cosa prevede l'ISA Italia 580

- Le attestazioni scritte sono **dichiarazioni formali della direzione**
- **Confermano informazioni già fornite** verbalmente o documentalmente
- Servono a **formalizzare la responsabilità della direzione** nel bilancio
- Devono essere **ottenute per iscritto e firmate** prima della relazione di revisione
- **Si applicano a tutti gli incarichi di revisione legale del bilancio**



Riferimenti: ISA Italia 580, paragrafi 2–4

# Finalità delle Attestazioni scritte

Perché sono necessarie:

- **Rafforzano gli elementi probativi** raccolti dal revisore
- **Formalizzano ed esplicitano la responsabilità della direzione** per i dati e le informazioni fornite
- Servono a **chiudere formalmente il processo di revisione**
- **Aiutano a prevenire contestazioni** e a tutelare il revisore
- Sono **segno di collaborazione e trasparenza** tra revisore e direzione.



Non sostituiscono le verifiche: le integrano


# Contenuto e struttura

Cosa deve contenere la lettera di attestazione:

1. **Responsabilità della direzione** per la redazione del bilancio
2. **Completezza delle informazioni fornite** al revisore
3. **Dichiarazioni** su passività, contenziosi, frodi ed eventi successivi
4. **Riferimento all'ISA Italia 580**
5. **Data e firme** (AD, Direttore Amministrativo, CDA)
6. **Coerenza temporale** con la data della relazione di revisione

Le attestazioni scritte costituiscono una dimostrazione del principio per cui **la sostanza deve prevalere sulla forma.**

Quindi:

 **La forma può variare, ma i contenuti essenziali sono obbligatori**

 **L'attestazione è un “ponte” tra più principi: rafforza coerenza e qualità**



## Come si integra l'ISA 580 nel quadro generale

- ISA 230 → **Documentazione** della revisione: **la lettera è parte del fascicolo**
- ISA 240 → **Frodi**: la direzione deve attestare di **non conoscere frodi e non avere sospetti**
- ISA 560 → **Eventi successivi**: conferma l'**assenza di fatti non comunicati**
- ISA 700 → **Giudizio** sul bilancio: **fondamentale per poter emettere un giudizio positivo**

# Valore probatorio

Quanto “vale” l’attestazione scritta:

- È una **prova integrativa**, non autonoma
- **Conferma** verbalizzazioni e informazioni già ottenute
- Ha tuttavia **valore legale e probatorio**: trasferisce nella forma e conferma nella sostanza la responsabilità della direzione
- **Tutela il revisore** da omissioni o dichiarazioni non veritiere



*Non crea la verità, ma la responsabilità*


# Mancata o insufficiente attestazione

Come deve comportarsi il revisore:

- **Verificare le ragioni** del rifiuto o dell'incompletezza
- **Rivalutare il rischio di revisione** e la collaborazione della direzione
- **Se persiste il rifiuto → limitazione all'ambito (ISA 705)**
- **Documentare** ogni passaggio e **informare** gli organi di governance

# Mancata o insufficiente attestazione

- Possibili conseguenze:
  - **Giudizio con modifica (attestazione insufficiente)**oppure
  - **Impossibilità a esprimere un giudizio (mancata attestazione)**

 • **Se non viene fornita alcuna attestazione, il revisore deve dichiarare l'impossibilità ad emettere un giudizio (e valutare anche se rinunciare all'incarico → scelta consigliabile)**

**Le attestazioni scritte sono essenziali** per documentare le dichiarazioni della direzione, tutelano il revisore e **completano le evidenze raccolte**

- **Forniscono evidenza probativa complementare**
- **Formalizzano le responsabilità della direzione**

# Riassumendo:

- **Senza lettera di attestazione, il revisore non può concludere positivamente.** Le attestazioni sono integrate nel quadro di alcuni fondamentali principi ISA per garantire **qualità e coerenza**
- L'attestazione scritta **non è una formalità: è un atto di responsabilità condivisa** che tutela la direzione, il revisore e l'affidabilità del bilancio
- Da ricordare: ogni frase scritta e firmata è un elemento di trasparenza e di protezione professionale

# Esempio di Attestazione scritta

*(Letter of Representation)*

# Contenuto di base

- Carta intestata della società
- Indirizzata al revisore legale dei conti
- Oggetto: attestazione scritta ai sensi dell'ISA Italia 580
- Data: 20 marzo 2025



# 1. Responsabilità della direzione

- Noi sottoscritti, in qualità di Amministratori della Società Alfa S.r.l., **attestiamo di aver predisposto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.**
- **Confermiamo la nostra responsabilità per la corretta tenuta della contabilità e per la redazione del bilancio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.**

## 2. Completezza delle informazioni

- **Attestiamo di aver messo a disposizione del revisore tutte le informazioni rilevanti**, i documenti contabili, i contratti, i verbali e altre evidenze richieste per lo svolgimento della revisione.
- **Dichiariamo inoltre che non vi sono operazioni o passività non contabilizzate o non comunicate al revisore.**

### 3. Contenziosi e passività potenziali

- Alla data della presente lettera, **non vi sono procedimenti legali o contenziosi**, effettivi o potenziali, **che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio** della Società, oltre a quelli già indicati in Nota integrativa.

## 4. Frodi e irregolarità

- **Attestiamo di non essere a conoscenza di frodi, sospetti di frode o violazioni di leggi e regolamenti** che abbiano avuto un effetto sul bilancio della Società o che possano influenzare significativamente la sua rappresentazione veritiera e corretta.

## 5. Eventi successivi

- **Attestiamo di aver comunicato al revisore tutti gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che potrebbero avere effetti significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, fino alla data della presente lettera.**

# 6. Conferma finale

- La presente attestazione è **rilasciata** al revisore legale **per le finalità previste** dall'ISA Italia 580 e **costituisce parte integrante della documentazione di revisione.**
- Firme dei responsabili apicali:
  - Amministratore Delegato
  - Direttore Amministrativo
  - Presidente del Consiglio di Amministrazione

# Alcune considerazioni di ordine pratico



Chi è responsabile delle  
attestazioni scritte?

# 1. Responsabilità della direzione

- **La direzione è responsabile della redazione e dei contenuti del bilancio**
- Secondo l'ISA 580, la direzione **deve fornire attestazioni scritte veritiere e complete**
- La responsabilità di dichiarare fatti, passività, contenziosi, frodi e eventi successivi ricade sulla direzione, non sul revisore



## 2. Cosa deve fare il revisore

- Il revisore **deve ottenere le attestazioni scritte**
- ha il **dovere di richiederle, verificare** che siano complete e firmate e **documentare tutto nel fascicolo di revisione**

# 3. Responsabilità del revisore

Il revisore può essere considerato responsabile **solo se non rispetta il principio di diligenza professionale:**

- Non richiede le attestazioni scritte,
- Non documenta i tentativi di ottenerle,
- Emette un giudizio positivo **senza avere prove sufficienti**, pur essendo consapevole della mancanza della lettera

In tutti gli altri casi, se la direzione non collabora, **la responsabilità è della direzione**, e il revisore è tutelato documentando i propri passaggi.

# In conclusione

## **Regola pratica**

- Il revisore **non è automaticamente responsabile** per la carenza di attestazioni scritte
- La **responsabilità** del revisore sorge solo quando **manca la diligenza professionale**: se non richiede, non documenta o ignora l'assenza dell'attestazione

## B.4.30 – OIC 29

Cambiamenti di principi contabili,  
cambiamenti di stime contabili,  
correzioni di errori

Ogni bilancio si fonda su:

- **Principi contabili** (regole stabili)
- **Stime contabili** (ipotesi variabili)

è tuttavia soggetto anche ad **errori**

Obiettivo: **distinguere** correttamente e **applicare** i diversi **trattamenti contabili**

# Importanza del principio

- Ogni bilancio d'esercizio è costruito su **regole, valutazioni e scelte**
- Alcune di queste scelte sono **stabili nel tempo**, come i **principi contabili**. Altre invece dipendono da **ipotesi** e da **informazioni disponibili** al momento, come le **stime**. E talvolta, purtroppo, emergono **errori**
- Come revisori, dobbiamo saper **distinguere** tra queste tre situazioni, perché **le conseguenze** sul bilancio e sull'informativa **sono molto diverse**

# Temi oggetto dell'OIC 29

L'OIC 29 disciplina:

- **i cambiamenti di principi contabili,**
- **i cambiamenti di stime contabili,**
- **la correzione di errori,**
- **e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.**

In questo modulo ci concentreremo sui primi tre aspetti

# Principi contabili – definizione

- Un principio contabile è un **criterio fondamentale** per la **rilevazione, valutazione e rappresentazione** di una voce di bilancio
- Ad esempio: il metodo di valutazione delle rimanenze, oppure il criterio di ammortamento dei cespiti



Un'azienda può decidere di cambiare principio contabile solo in **due casi**:

1. perché lo richiede una **nuova normativa** o un **nuovo principio**
2. oppure perché quel cambiamento **garantisce una rappresentazione più veritiera e corretta** della situazione aziendale

esempio: se **un'impresa passa dal metodo LIFO al FIFO** nella valutazione del magazzino, non si tratta di un errore né di una stima aggiornata, ma di un **cambiamento di principio contabile**

# Effetti sui bilanci

- L'OIC 29 stabilisce che **il cambiamento** di principi contabili **va applicato retrospettivamente**. Significa che occorre **rielaborare i dati comparativi e correggere il saldo di apertura del patrimonio netto**
- Per il revisore questo è un **punto delicato**: dobbiamo **verificare** che il cambiamento sia **motivato, documentato** e che sia stata seguita la **corretta modalità di rappresentazione**

Le stime sono **valutazioni** che derivano da **incertezze intrinseche** all'attività aziendale, basate su **dati e informazioni disponibili**:

- fondo svalutazione crediti
- fondi rischi
- vita utile di un bene

# Stime contabili – cambiamenti

- Una stima cambia quando emergono **nuove informazioni** o nuove **circostanze**
- Importante: il cambiamento di stima **non è un errore**
- Ad esempio, se **un credito si deteriora e viene svalutato** perché il cliente è insolvente, **non si tratta di un errore: viene aggiornata una stima** con le nuove informazioni

- **Il cambiamento di stima si applica solo prospetticamente:** quindi **a partire dall'esercizio corrente** e, se rilevante, anche a quelli futuri. Non si vanno a modificare i bilanci precedenti.
- Per i **revisori**, la sfida è **valutare la ragionevolezza** delle ipotesi adottate dal management, confrontandole con le evidenze disponibili e con i dati a consuntivo

L'OIC 29 definisce gli errori come **omissioni o imprecisioni** di bilancio **relative a uno o più esercizi** precedenti, derivanti da:

- **errori** aritmetici o **di calcolo**
- **errata applicazione di principi contabili**
- **interpretazioni sbagliate** di fatti
- comportamenti fraudolenti (**frodi**)

# Errori – esempi

- Un bene era stato **contabilizzato per 100** quando il **valore corretto era 1.000** (**errore materiale o di calcolo**)
- **Non si è tenuto conto della «segmentazione» dei contratti** per la contabilizzazione dei ricavi prevista dall'OIC 34 (**errore di applicazione di un principio contabile**)
- Alcuni **fatti** sono stati **ritenuti probabili** ma che **in realtà erano solo** astrattamente **possibili** (**errore di interpretazione** per la contabilizzazione di fondi rischi)
- Per volontà della direzione sono stati **riconosciuti ricavi anticipati** da vendite non ancora effettuate **alterando la data dei documenti di consegna** per migliorare il risultato di bilancio (**frode**)

- **Errori significativi**: la **correzione** deve essere fatta **retrospettivamente**, con il **ricalcolo dei saldi comparativi** e la **rettifica del patrimonio netto iniziale**
- **Errori non significativi**: possono essere **corretti direttamente nell'esercizio** in cui vengono individuati



# Effetti sulla revisione legale

Per noi revisori la **distinzione è fondamentale**, perché la presenza di errori significativi può mettere in discussione la correttezza delle procedure di controllo interno e l'attendibilità del bilancio nel suo complesso

- **valutare se un cambiamento** dichiarato dagli amministratori è davvero una **stima**, un **errore** o un **cambio di principio**;
- **verificare** che la contabilizzazione segua correttamente l'OIC 29;
- **analizzare l'adeguatezza dell'informativa** fornita in nota integrativa;
- **mantenere uno scetticismo professionale costante**, soprattutto quando i cambiamenti sembrano «aggiustamenti» per migliorare artificialmente i risultati.

- La linea di demarcazione tra stima ed errore non è sempre così chiara
- È essenziale **vigilare**, perché da questa distinzione dipendono la trasparenza del bilancio e la fiducia del mercato

# Un caso pratico

- Un'azienda **nel 2020** ha capitalizzato un software e lo **ammortizza in 10 anni**
- Nel 2023 decide di ridurre la **vita utile da 10 a 5 anni**, perché la tecnologia evolve molto più rapidamente

siamo davanti a un cambiamento di principio, di stima o a un errore?

# Un caso pratico

- La risposta corretta è: **cambiamento di stima.**
- **Non c'è stato un errore nel passato:** semplicemente, con **nuove informazioni** sulla rapidità dell'obsolescenza tecnologica, l'azienda **aggiorna la propria valutazione**

- **se invece** si fosse scoperto che nei calcoli precedenti era stata **inserita per sbaglio una vita utile di 100 anni**, allora sarebbe stato un **errore**
- Questo esempio **mostra quanto sia sottile la linea di confine**, e quanto sia **importante l'analisi critica del revisore**


# Un caso reale di errori significativi sui bilanci

Hertz Global Holdings

# Cosa è successo con Hertz (2014–2015)

- **Nel giugno 2014, Hertz Global Holdings ha annunciato che avrebbe dovuto rettificare retrospettivamente i bilanci relativi agli esercizi 2011–2013 a causa di errori contabili significativi**
- **La reazione del mercato è stata immediata: il titolo ha perso quasi il 10% in un solo giorno, la SEC ha aperto un'indagine sui controlli interni dell'azienda e sono state avviate class action da parte degli azionisti**
- **La rettifica ha richiesto più di un anno: solo nel luglio 2015 i bilanci rettificati furono presentati ufficialmente. In quel periodo, il titolo ha perso quasi il 40% del suo valore**





# Gli «errori» nel bilancio Hertz

- **Capitalizzazione e ammortamento di “non-fleet assets”**  
Alcune attività non appartenenti alla flotta veicoli sono state capitalizzate o ammortizzate in maniera errata, o i tempi di ammortamento non corretti.
- **Accantonamenti per crediti dubbi in Brasile**  
Errata valutazione degli allowance for doubtful accounts in Brasile.
- **Accantonamenti per importi non riscossi relativi a danni dei veicoli da parte dei clienti (“renter obligations for damaged vehicles”)**
- **Obblighi di ripristino (“restoration obligations”) alla fine dei contratti di locazione degli immobili/facilities**
- **Trattamento delle cosiddette “vendor incentives”**  
Per esempio, crediti o incentivi concessi dai fornitori erano contabilizzati come riduzioni di spese di marketing anziché come riduzioni del costo delle attrezzature di vendita (o “cost of revenue-earning equipment”). Questo ha influenzato sia il reparto costi che ricavi/costi relativi.
- **Altri errori minori e “out of period errors”**  
Ci sono stati errori relativi a periodi precedenti (“out of period”) per altri elementi, includendo piccoli errori nei ratei, riconoscimenti indebiti, e riconciliazioni contabili.

# Entità delle rettifiche

- Per il **2013** il **reddito netto** (net income) è stato **sovrastimato** di circa **\$20 milioni**
- Per gli anni 2011 e 2012 le sovrastime/non dichiarazioni erano maggiori in percentuale. Per esempio, il **2011** fu **sovrastimato il net income di circa \$32 milioni**; per il **2012**, circa **\$35 milioni**
- In totale, la **rettifica cumulativa** (pre-tax income) per i tre anni (2011-2013) è stata **significativa**

- ***Material weaknesses*** nei controlli interni (*internal control over financial reporting*).
- Un “*tone at the top*” (cioè il **comportamento della dirigenza**) considerato **inappropriato o incoerente** con standard di controllo contabile.
- **Carenza di personale contabile adeguatamente formato**, reportistica non chiara, supervisione insufficiente

# Il caso Hertz: alcune riflessioni utili

# 1. Tipologia di cambiamento

Si tratta chiaramente di **errori significativi nei bilanci precedenti**, non un cambiamento di principio né una stima aggiornata.

## 2. Trattamento contabile

- L'errore è stato corretto **retrospettivamente** nei bilanci 2011–2013
- Sono stati **applicati i principi OIC 29 / IAS 8** per gli esercizi precedenti

### 3. Impatto operativo e reputazionale

- Forte pressione sul prezzo delle azioni
- Indagine normativa (SEC) e azioni legali
- Dimostra le conseguenze reali che errori contabili possono generare sul mercato e nella fiducia degli stakeholder



# 4. Indicazioni per i revisori

- **Verificare** attentamente l'esistenza di errori significativi
- **Garantire** che siano correttamente rettificati retrospettivamente
- **Documentare l'impatto e monitorare le conseguenze legali e reputazionali.**

# Schema riepilogativo OIC 29

## Evento / Situazione

**Cambiamento di principio contabile**  
→ Applicazione retroattiva

**Cambiamento di stima contabile**  
→ Applicazione prospettica

**Errore rilevante**  
→ Correzione retroattiva

**Fatto successivo alla chiusura:**  
- Conferma condizione → Adeguamento  
- Nuova condizione → Nota integrativa

**Operazione straordinaria:**  
- Classificazione + Nota integrativa

## B.4.37 – IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle  
stime contabili ed errori

Lo IAS 8 è un principio contabile internazionale che ha un ruolo fondamentale nella redazione dei bilanci. Si fonda infatti su tre pilastri che sono:

- **garantire comparabilità** dei bilanci
- **uniformare la contabilizzazione** di principi, stime, errori
- **rafforzare la rappresentazione** veritiera e corretta

Lo IAS 8 è uno **standard** che si può definire di metodo: non si occupa di una specifica voce di bilancio come i ricavi, i leasing o le imposte, ma **stabilisce come trattare correttamente tre situazioni ricorrenti** nella vita aziendale:

1. L'applicazione dei principi contabili,
2. I cambiamenti nelle stime,
3. La correzione degli errori.

# Importanza del principio

- Questo standard è quindi **una sorta di “bussola”, che guida l’impresa e il revisore quando ci troviamo di fronte a scelte difficili o a correzioni da effettuare**
- **Non è un tema solo tecnico, ma anche di trasparenza e di fiducia nei confronti di chi legge i bilanci**

Lo IAS 8 serve principalmente a **garantire comparabilità e attendibilità dei bilanci nel tempo**. L'obiettivo dello standard, quindi, è duplice:

1. assicurare che i principi contabili siano applicati in modo coerente e, se modificati, lo siano solo per ragioni giustificate;
2. dare regole precise su come trattare gli errori e le stime, distinguendo tra effetti prospettici e retrospettivi.

In sintesi, lo IAS 8 è un **presidio di trasparenza**: serve a evitare che il bilancio diventi uno strumento manipolabile, e **rafforza la fiducia degli stakeholder** nel sistema informativo aziendale.

# Primo pilastro: i principi contabili

- **Ogni impresa, quando redige il bilancio, deve scegliere i principi da applicare** tra quelli previsti dagli IFRS. **La scelta non è arbitraria:** deve essere fatta in modo da **assicurare una rappresentazione veritiera e corretta** della situazione aziendale.
- Una volta scelti, **i principi devono essere applicati in modo coerente**, anno dopo anno. La coerenza è **essenziale per garantire la comparabilità**: gli investitori e i revisori devono poter confrontare i bilanci nel tempo, senza che i criteri cambino continuamente.



# Primo pilastro: i principi contabili

Se l'impresa vuole cambiare principio contabile può farlo?  
Lo IAS 8 è molto chiaro: **il cambiamento è ammesso solo in due casi:**

1. quando è **richiesto da un IFRS** – ad esempio, se entra in vigore un nuovo standard;
2. oppure quando il cambiamento **migliora la qualità dell'informazione**, rendendola più attendibile e più utile per chi utilizza il bilancio

# Primo pilastro: i principi contabili

- In entrambi i casi, la regola è che il **cambiamento** abbia **effetto retrospettivo**: quindi occorre **rielaborare i bilanci** come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato
- In sintesi, IAS 8 ci dice che i **principi contabili non sono “regole flessibili”**, ma strumenti che **garantiscono stabilità e trasparenza**, e che si possono modificare solo con una **giustificazione forte**

# Secondo pilastro: le stime contabili

A differenza dei principi contabili, che devono restare stabili nel tempo, le stime contabili **per loro natura possono cambiare**, perché le stime **si basano su giudizi, ipotesi e informazioni disponibili in un certo momento**. Ad esempio:

- la determinazione della **vita utile** di un macchinario;
- il **valore recuperabile** di un credito;
- la stima dei **fondi rischi e oneri**.

Tutte queste grandezze non sono certe, dipendono da previsioni e valutazioni (soggettive)

# Secondo pilastro: le stime contabili

Se nel tempo emergono nuove informazioni, oppure cambiano le condizioni di mercato o aziendali, l'impresa ha il **dovere di aggiornare le proprie stime**. Differenze fondamentali con i principi contabili:

- il cambiamento di stima ha **effetto prospettico**, cioè si applica solo per il **futuro** e **non** richiede di rielaborare i **bilanci passati**;
- **serve a riflettere meglio la realtà attuale**, non a riscrivere il passato.

# Secondo pilastro: le stime contabili

- Quindi, se **oggi viene rivalutata** la vita utile di un bene, non devono essere modificati gli ammortamenti degli anni precedenti, ma solo quelli **futuri**
- In sintesi: i **principi contabili** si cambiano raramente e con **effetto retrospettivo**, le **stime** invece si aggiornano quando necessario e hanno **effetto prospettico**

# Terzo pilastro: errori

Gli **errori** si verificano quando un bilancio contiene **informazioni inesatte o incomplete** a causa di:

- omissioni
- valutazioni errate
- applicazioni scorrette di principi contabili,
- oppure addirittura frodi

ERRORI  
NON  
INTENZIONALI

# Terzo pilastro: errori

La logica è diversa rispetto ai cambiamenti di principi o stime:

- un errore non è una scelta contabile o un aggiornamento di informazioni, ma un'**anomalia che ha portato a un bilancio non corretto**
- quando si scopre un errore **rilevante riferito a esercizi precedenti**, l'impresa deve **applicare la correzione retrospettiva**

Questo significa **reformulare i dati comparativi dei bilanci precedenti**, come se l'errore non fosse mai stato commesso

# Terzo pilastro: errori

- Esempio pratico: se un'azienda si accorge di un **errore rilevante nei ricavi 2022**, nel bilancio 2023 **non può semplicemente rettificare l'anno corrente: deve rielaborare i valori del 2022 per consentire un confronto corretto**
- Questo principio è **fondamentale per la trasparenza e per la fiducia degli investitori**: nessuno vuole leggere un bilancio che nasconde errori del passato
- Infine, va ricordato che la **distinzione tra errore e cambiamento di stima** non sempre è immediata: a volte è il **giudizio professionale** a fare la differenza



# Alcuni casi reali

Manipolazioni di bilancio

Errori rilevanti e frodi

# Il *Dieseldgate* di Volkswagen

- Nel 2015 l'EPA ha scoperto che molti modelli Volkswagen montavano un **software ingannevole** per manipolare i test sulle emissioni, **facendo apparire i veicoli più ecologici** di quanto fossero nella realtà. Questa rivelazione ha avuto **effetti devastanti**, tra **richiami di milioni di auto**, **multe ingenti** e **perdita di reputazione**.
- Dal punto di vista **contabile**, l'azienda si è trovata a dover **riconoscere passività importanti** (risarcimenti legali, fondi rischi, costi di richiamo) **prima sottovalutate o non contabilizzate**.

# Il *Dieseldgate* di Volkswagen

- Queste omissioni configurano **errori rilevanti** secondo lo standard IAS 8
- Lo IAS 8 richiede che tali errori vengano **corretti retrospettivamente**, modificando i dati comparativi **come se l'errore non fosse mai avvenuto**
- In concreto, **Volkswagen ha dovuto riformulare i bilanci precedenti**, aggiornare il patrimonio netto d'apertura, e ristabilire la attendibilità delle informazioni finanziarie.

# Il *Dieseldgate* di Volkswagen

Questo caso ci insegna due lezioni fondamentali:

1. Gli **errori** materiali possono derivare da **scelte dolose** o da **condotte scorrette**, non solo da **disattenzioni**
2. Il revisore ha il **dovere professionale** di assicurarsi che gli errori così rilevanti vengano **trattati secondo IAS 8**, a **salvaguardia della trasparenza e della fiducia del mercato**

# Il caso Enron – Principi contabili ed errori

- Siamo negli Stati Uniti, alla fine degli anni '90. Enron era una delle **più grandi aziende energetiche** del mondo, innovativa, aggressiva, presentata come un **modello di successo**. La realtà però era **ben diversa**.
- L'azienda **manipolava i propri principi contabili** per mostrare bilanci solidi e utili in costante crescita. In pratica, utilizzava veicoli societari esterni – le cosiddette Special Purpose Entities (SPEs) – **per spostare fuori bilancio i debiti e le perdite**.

# Il caso Enron – Principi contabili ed errori

- Lo IAS 8 ci ricorda che i principi contabili devono essere scelti e applicati in modo coerente, e che i cambiamenti sono ammessi solo se imposti da un IFRS o se rendono l'informazione più attendibile e rilevante. **Enron**, invece, **cambiava e adattava la propria contabilizzazione in modo opportunistico**, scegliendo di fatto politiche contabili che mascheravano la realtà.
- Qui non parliamo di semplici stime contabili difficili o soggettive, ma di **vere e proprie manipolazioni: errori intenzionali, quindi frodi**.

- Le **conseguenze** le conosciamo: nel 2001 Enron crolla, con **perdite per miliardi di dollari** e la distruzione della società di revisione Arthur Andersen, una delle Big Five di allora, accusata di aver chiuso un occhio.
- Questo caso è **importante per noi revisori**
- ci mostra la **linea sottile tra un cambiamento di stima o di principio legittimo** – come previsto dallo IAS 8 – e **un uso distorto delle regole contabili per alterare la realtà**

# Messaggio «chiave»

- i **principi contabili** non sono uno strumento per raggiungere un risultato voluto, ma **regole da applicare in coerenza**, nell'interesse della **trasparenza** e della **verità** dei bilanci
- Enron ci ricorda cosa accade quando questo principio fondamentale non viene osservato e rispettato
- salvaguardia della trasparenza e della fiducia del mercato sono un concetto cardine della contabilità e della revisione legale





# Trasparenza

- **Definizione:** significa che il bilancio e l'informativa finanziaria devono **rappresentare la realtà aziendale in modo chiaro, comprensibile e completo**, senza occultare dati rilevanti.
- **Esempio positivo:** un'azienda farmaceutica registra correttamente i **costi di ricerca e sviluppo, distinguendo tra quelli capitalizzabili e quelli correnti di esercizio**. Anche se questo influisce sull'entità dell'utile **il bilancio è trasparente**, perché riflette la reale rischiosità degli investimenti.
- **Esempio negativo:** Enron **spostava i debiti nelle società satellite** per non farli comparire in bilancio → **manca totalità di trasparenza**



# Trasparenza

- Bilanci chiari, completi, veritieri
- Nessuna omissione o occultamento di dati
- Esempio: corretta registrazione di costi e passività



# Fiducia del mercato

- **Definizione:** la fiducia che investitori, banche, fornitori e clienti ripongono nelle informazioni contabili. Se i dati sono credibili, gli operatori del mercato prendono **decisioni consapevoli**
- **Esempio positivo:** se una PMI italiana pubblica un **bilancio chiaro e certificato**, una banca sarà più incline a concederle un **finanziamento**, perché sa di potersi **fidare** dei numeri
- **Esempio negativo:** dopo lo scandalo **Parmalat (2003)**, in cui erano stati **nascosti buchi finanziari** miliardari, **molti investitori hanno perso fiducia** non solo in Parmalat, ma più in generale nelle società italiane → **il mercato nel suo complesso è stato penalizzato**



# Fiducia del mercato

- **Gli stakeholder si fidano delle informazioni**
- **Investitori, banche e fornitori prendono decisioni consapevoli**
- **Esempio: maggiore accesso al credito per PMI con bilanci certificati**



# Perché parliamo di “salvaguardia”

**Perché trasparenza e fiducia non sono valori automatici:**

- Il **revisore** legale deve **vigilare** affinché siano rispettati;
- Il **legislatore** (con norme come il D.Lgs. 39/2010 o lo IAS 8) stabilisce **regole precise**;
- Le **aziende** devono adottare **comportamenti etici**.

**Se uno solo di questi anelli si rompe, la fiducia del mercato viene compromessa.**



# Perché parliamo di “salvaguardia”



Relazione diretta:

**Trasparenza → Fiducia → Mercato più stabile e sano**

Se la trasparenza viene meno (es. Enron, Parmalat):

- Crolla la fiducia**
- Aumenta il rischio sistemico**
- Penalizzazione per l'intero mercato**

## **2025 — complessità significativamente maggiore**

**Più voci soggette a stime e fair value** (asset immateriali, goodwill, impairment, revenue recognition complesse, leasing, performance obligations IFRS 15). L'adozione di nuovi standard (IFRS 15, IFRS 16, ecc.) ha aggiunto **regole tecniche** e passaggi di giudizio che **aumentano la complessità di misurazione e disclosure**.

**Conseguenza pratica**: i bilanci moderni richiedono **competenze tecniche più avanzate** (modelli di valutazione, analisi di cash flow scontati, disclosure su assunzioni e sensitivity analysis). Questo rende la **revisione più onerosa** e richiede team con **skill multidisciplinari**.



# Frodi e “maquillage” di bilancio

siamo più al riparo o più esposti?

**regole e controlli sono migliorati — ma i rischi sono cambiati e in molti casi cresciuti**

**Contro: più protezioni normative** — dopo Enron/WoldCom sono state introdotte regole forti (SOX 2002 negli USA; riforme a livello globale, rafforzamento dei controlli di qualità degli auditor, miglior vigilanza sulle società di revisione). Queste misure hanno ridotto alcune tipologie di frodi e aumentato il costo del “cattivo comportamento”

**Pro: maggiore sofisticazione delle frodi** — casi recenti mostrano che **la frode non è sparita**. Scandali come **Wirecard (2020)** dimostrano che, nonostante le regole, una combinazione di collusione interna, debole vigilanza e tecniche contabili complesse può permettere frodi su larga scala. Wirecard ha usato artifici per gonfiare ricavi e fondi, nascondendo la mancanza di liquidità; il caso ha evidenziato limiti dei controlli e dei revisori

**Evidenze statistiche recenti** — il report ACFE 2024 indica che **le perdite mediane per frode sono cresciute (+ 24%)** e che la sofisticazione degli schemi è aumentata (remote work, cambi di processo, cambi nella forza lavoro hanno creato opportunità). Questo segnala che **la quantità di frodi non è diminuita e che il danno medio è cresciuto**



# Fattori che aumentano l'esposizione

1. **Maggiore uso di stime e fair value** → più spazio per giudizi soggettivi e manipolazione. (IFRS 15 e altri standard aumentano la discrezionalità)
2. **Intangibili e operazioni complesse** (contratti pluriennali, revenue share) danno più “munizioni” per il maquillage
3. **Tecnologia**: la digitalizzazione offre sia strumenti di frode sofisticati (manipolazione di database, falsificazione di documenti elettronici) sia nuove opportunità per nascondere attività off-balance. Wirecard ne è un esempio
4. **Ambiente geopolitico e mercati frammentati** possono creare zone grigie regolatorie e arbitraggio normativo, sfruttabile da fraudatori

# Fattori che rafforzano la difesa

1. **Migliori standard di auditing e controlli di qualità** (ispezioni, registri professionali, **indipendenza** più sorvegliata)
2. **Tecnologie antifrode**: analytics, anomaly detection, **AI** per il controllo continuo, **blockchain** per tracciabilità (se ben progettata). McKinsey e altri segnalano l'adozione crescente di AI e data analytics in funzione di controllo
3. **Maggiore attenzione dei media e degli investigatori indipendenti/journalists** (FT ha smascherato Wirecard)

# Conclusione: più sicuri o più esposti?

**Non si può rispondere con un sì/no netto**

- **Siamo più protetti sul versante normativo**, di controllo interno e di auditing rispetto al 2003: **regole più severe**, migliori ispezioni, **obblighi di disclosure**, **qualità degli standard**
- **Siamo però anche più esposti a frodi sofisticate** a causa di: **bilanci più complessi** (intangibile, revenue recognition, fair value), **tecnologie digitali** che possono essere usate male, e **mercati globali più frammentati**. I casi Wirecard e la tendenza delle perdite medie per frode (ACFE) lo dimostrano

# Conclusione: più sicuri o più esposti?

- La «superficie d'attacco» è aumentata, ma abbiamo anche strumenti migliori per difenderci.
- **La sfida è organizzativa e professionale: servono competenze avanzate (data analytics, AI, modelling), vigilanza continua e cultura etica oltre alle regole**

# Implicazioni pratiche

1. **Formazione continua:** competenze su **fair value**, revenue recognition, analytics, **AI**
2. **Controlli basati su dati:** monitoraggio continuo dei processi, ***anomaly detection***
3. **Indipendenza e governance:** rafforzare audit committee e ***whistleblowing***; imparare da Wirecard e altri casi
4. **Documentare** le assunzioni e le stime **in modo esauriente** (*sensitivities*, scenari)
5. **Sfruttare AI come abilitatore di controllo, ma con cautela: l'AI aiuta a trovare segnali, non sostituisce il giudizio umano.**

# IAS 8 e intelligenza artificiale (AI)

# 1. Il ruolo di IAS 8

Lo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori disciplina:

- criteri di scelta e cambiamento dei **principi contabili**
- trattamento dei cambiamenti nelle **stime** (*prospective application*)
- correzione degli **errori** (restatement retrospettivo)

## 2. Dove entra l'AI

L'AI si collega a IAS 8 soprattutto sul fronte **stime contabili**:

- **Molte voci di bilancio dipendono da previsioni o modelli** (impairment test, accantonamenti, fair value, expected credit losses – IFRS 9)
- **L'AI e il machine learning possono generare stime più accurate** (perdite attese, probabilità di default, durata dei contratti, cash flow futuri)
- **Se un'azienda decide di adottare nuovi modelli basati su AI per produrre queste stime, questo può configurarsi come cambiamento di stima contabile ai sensi di IAS 8**



# 3. Questioni critiche

- **Distinzione *accounting policy vs estimate*:** l'uso dell'AI non cambia il principio contabile, ma **può cambiare il metodo di stima** → quindi va trattato come cambiamento di stima, con **disclosure in bilancio**
- **Trasparenza:** l'AI è una “**black box**”? Gli auditor e gli stakeholder devono capire input, assunzioni e output. Lo **IAS 8 richiede che l'entità spieghi gli effetti dei cambiamenti di stima** → con AI questo diventa delicato
- **Errori:** se l'AI viene addestrata su **dati errati o distorti**, si possono generare **errori sistematici** che rientrano nella disciplina degli “errori” (**da correggere retrospettivamente**)
- **Coerenza e comparabilità:** IAS 8 spinge a coerenza nel tempo. Se un'impresa **cambia** continuamente **algoritmo di AI**, **può ridurre la comparabilità** dei bilanci

# 4. Esempi pratici

- **Banche:** introducono **modelli AI** per stimare le ***Expected Credit Losses*** → **IAS 8** = cambiamento di stima contabile, disclosure sugli effetti
- **Assicurazioni:** modelli **AI** per calcolare la **durata dei contratti** o la **probabilità di sinistri**
- **Retail:** **AI** per stimare il **tasso di reso della merce** (incide sui ricavi da riconoscere IFRS 15)

# 5. Spunti futuri

- L'EFRAG e lo IASB stanno iniziando a discutere come **l'uso di AI** e algoritmi possa **impattare disclosure e controllabilità delle stime**
- Alcuni propongono di **introdurre linee guida** specifiche per assicurare che le **stime basate su AI** siano **documentabili, verificabili e replicabili**
- Dal lato revisione, l'ISA 540 (stima contabile) e l'ISA 315 (identificazione rischi) sono già chiamati in causa



# In sintesi

- IAS 8 non menziona l'AI, ma l'**AI** è destinata a diventare uno **strumento** sempre più **rilevante per le stime contabili**
- Questo apre **opportunità (più accuratezza)** ma anche **rischi (opacità, bias, difficoltà di audit)**



# Mini Caso

Banca Nova  
e l'AI per le perdite su crediti

- Banca Nova è un istituto medio-grande che opera in Italia ed Europa
- Nel bilancio 2024 ha stimato le *Expected Credit Losses* (ECL) sui prestiti applicando un modello statistico tradizionale, basato su regressioni e dati storici

Nel 2025 la banca decide di adottare un **algoritmo di intelligenza artificiale (machine learning)** per stimare le perdite attese:

- Il modello **utilizza big data** (movimenti bancari, dati macroeconomici, perfino analisi di sentiment).
- Fornisce **stime più granulari e tempestive**.

Risultato: **l'AI stima perdite molto più alte** rispetto al vecchio metodo.

Come trattare questa novità ai sensi di IAS 8?

- **Non è un cambiamento di principio contabile**, perché IFRS 9 (strumenti finanziari) resta il riferimento
- È invece un **cambiamento di stima contabile**, perché **cambia il metodo usato** per applicare il principio

IAS 8 richiede:

- **Applicazione prospettica** (dal 2025 in avanti)
- **Disclosure** chiara degli effetti nel bilancio → **spiegare perché il nuovo metodo è più affidabile e quali impatti ha avuto sul risultato d'esercizio**



- Gli auditor devono **capire se il modello AI è comprensibile e verificabile**
- Serve **documentazione tecnica** (input, assunzioni, test di validazione)
- **Rischio di percezione: gli stakeholder potrebbero pensare a una “correzione di errori passati” → qui la trasparenza è decisiva**